

CONFISCA DI PREVENZIONE E EPOCA DELL'ACQUISTO: CORRETTE PUNTUALIZZAZIONI DELLA CASSAZIONE

Corte di cassazione, Sezione II, 13 marzo 2018- 27 marzo 2018 n. 14165

(Pres. Diotallevi; Rel. Ariolli; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Alma ed altro).

Misure di prevenzione patrimoniali- Confisca- Aggredibilità anche dei beni acquistati in epoca successiva alla accertata pericolosità qualificata- Possibilità- Condizioni (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 16 s., 24)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la “ragionevole correlazione temporale”, tra l’acquisto del bene e il momento di accertata pericolosità qualificata del proposto [necessaria per evitare il rischio di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni, come evidenziato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2018, sia pure relativa alla c.d. confisca allargata di cui all’articolo 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992] non esclude affatto che possa procedersi alla confisca anche di beni acquisiti in epoca anche di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, allorquando il giudice dia conto di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della “provvista” formatasi nel periodo di illecita attività.

Si tratta di una sentenza che correttamente affronta il tema della confiscabilità in sede di misure di prevenzione dei beni acquistati dal proposto dopo il periodo di pericolosità qualificata.

La decisione non elude affatto il problema della necessaria “misura temporale” che mira ad evitare automatici ed ingiustificati interventi ablativi anche relativamente a beni acquistati in epoca di molto successiva alla accertata cessazione della condizione di pericolosità.

E’ un problema, del resto, su cui anche se relativamente alla confisca allargata *ex* articolo 12 *sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 [ora, articolo 240 *bis* del Cp] è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2018, evidenziando l’importanza della considerazione del momento dell’acquisto, onde evitare il rischio di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni.

La Cassazione non ha affatto dimenticato tale autorevole insegnamento, ma ha correttamente evidenziato, valorizzando l’inquadramento sistematico e la *ratio* delle misure ablativi dei beni acquisiti con proventi illeciti, che l’apprezzamento dell’intervallo temporale tra l’acquisto e la cessazione della condizioni di pericolosità non può condurre automaticamente ad escludere la confiscabilità del bene, se ed in quanto si dimostri in positivo che il relativo acquisto è stato possibile proprio avvalendosi di provviste illecite acquisite nello svolgimento dell’attività illecita, pur se questa risultasse confinata in un tempo remoto del passato.

Tale conclusione - si motiva convincentemente- è coerente con la *ratio* della legge, corrispondendo ad un dato di comune esperienza quale è quello secondo il quale l’autore di reati

destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento patrimoniale evita di regola di provocare fenomeni di “appariscenza” del suo nuovo *status* economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l’attività svolta; tanto che, e non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere “eterovestite” le disponibilità patrimoniali, ma espressamente fa riferimento [cfr. articolo 12 *quinquies* del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992: ora, articolo 512 *bis* del Cp] a condotte elusive, volte proprio a scongiurare l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Del resto, si tratta di decisione che non è in contrasto neppure con l’autorevole precedente delle Sezioni unite, 26 giugno 2014, Spinelli ed altro, laddove si è affermato, proprio in tema di confisca di prevenzione, che: “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato”. Infatti, il richiamo alla “misura temporale” effettuato dalle Sezioni unite, non sembra affatto escludere l’aggregabilità di beni acquisiti pur dopo la cessazione del periodo di “pericolosità qualificata” se ed in quanto si dimostri la riconducibilità delle provviste all’epoca di svolgimento delle attività illecite.

Giuseppe Amato